



Regione Siciliana

**Ordinanza n.1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

**Il Presidente della Regione**

**Visti:**

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n.112 e in particolare gli articoli 107 “*funzioni mantenute dallo Stato*” e 108 “*funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali*” del rubricato “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59*”;
- D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22*”;
- l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002 relativa alle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti compostaggio;
- il d.lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti*”;
- il D.P.R. n.254 del 17 luglio 2003 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*” e in particolare l'art.15 “*Gestione di altri rifiuti speciali*” il quale riporta: “*I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici*”;
- il d.lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii. “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e in particolare il Titolo X “*Esposizioni ad Agenti Biologici*”;
- la vigente normativa in materia di rifiuti e in particolare il d.lgs. n.152 del 4 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l'art.3 *bis* del d.lgs.152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art.3 *quinquies* “*Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione*” del d.lgs.152/2006;
- l'art.177, comma 1 del d.lgs.152/2006: “*La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia*”;
- l'art.177, comma 2 del d.lgs.152/2006: “*Campo di applicazione [...] 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*”. [...] 4. *I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute*

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;

- l'art.178, del d.lgs.152/2006: “Principi. 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;
- l'art.182-bis, comma 1 del d.lgs.152/2006: “Lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”;
- gli artt.192, 255 e 256 del d.lgs.152/2006 che vietano e sanzionano l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii.: “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- il D.Lgs. n.121 del 03.9.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n.228 del 19.9.2020;
- la circolare ministeriale del 14.12.2017 per l'applicazione dell'art.6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27.9.2010;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale all'art.1 “è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella G.U.R.I. n.26 del 01.02.2020;
- il decreto legge n.83 del 30.7.2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” pubblicato nella G.U.R.I. n.190 del 30.7.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n.124 del 25.9.2020 pubblicata nella G.U.R.I. n.240 del 28.9.2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U.R.I. n.45 del 23.02.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U.R.I. n.47 del 25.02.2020;
- il decreto legge n.33 del 16.5.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 del 16.5.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.74 del 14.7.2020 recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella G.U.R.I. n.177 del 15.7.2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.7.2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata nella G.U.R.I. n.190 del 30.7.2020;

**Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152

---

- il decreto Legge n.125 del 07.10.2020 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”* pubblicato nella G.U.R.I. n.248 del 07.10.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n.159 del 27.11.2020 pubblicata nella G.U.R.I. n.300 del 03.12.2020;
- il decreto Legge n.137 del 28.10.2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.269 del 28.10.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n.176 del 18.12.2020 pubblicata nella G.U.R.I. n.319 del 24.12.2020;
- il decreto legge n.172 del 18.12.2020 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.313 del 18.12.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n.6 del 29.01.2021 pubblicata nella G.U.R.I. n.24 del 30.01.2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* pubblicata nella G.U.R.I. n.15 del 20.01.2021;
- il decreto legge n.2 del 14.01.2021 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”* pubblicato nella G.U.R.I. n.10 del 14.01.2021 e convertito con modificazioni dalla Legge n.29 del 12.3.2021 pubblicata nella G.U.R.I. n.61 del 12.3.2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”* pubblicato nella G.U.R.I. n.11 del 15.01.2021;
- il decreto legge n.12 del 12.02.2021 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.36 del 12.02.2021;
- il decreto legge n.15 del 23.02.2021 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.45 del 23.02.2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.3.2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”* pubblicato nella G.U.R.I. n.52 del 02.3.2021;
- il decreto legge n.30 del 13.3.2021 *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”* pubblicato nella G.U.R.I. n.62 del 13.3.2021;
- il decreto legge n.31 del 13.3.2021 *“Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella G.U.R.I. n.62 del 13.3.2021;

**Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

---

- le “Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020) inerenti modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020;
- le ulteriori “Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti versione del 31.5.2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020 Rev. 2) inerenti l’esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DL 23.02.2020, DPCM 26.4.2020 e DPCM 17.5.2020;
- le indicazioni emerse nelle riunioni svoltesi su impulso e regia dell’ISPRA-SNPA, approvate dal Consiglio SNPA in data 23.3.2020, che nel ribadire la necessità di svolgere la raccolta differenziata, riconducono i rifiuti di cui al p.1 della direttiva ISS -*Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria*- agli urbani indifferenziati - consentono di intervenire (a talune condizioni) sulla maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, nonché di potenziare la capacità di trattamento degli impianti e di prevedere uno slittamento dei termini per le scadenze amministrative;
- la circolare n.22276 del 30.03.2020, emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e recante “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni*”;
- la Comunicazione prot. n. 68081 del 02.09.2020 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rammenta che “*l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente non esime dalla rigorosa e puntuale attuazione di tutti i necessari controlli da parte degli enti competenti al fine di assicurare un livello adeguato di sicurezza*”, invitando pertanto “*le regioni e le province autonome che hanno emanato tali provvedimenti ad intensificare, al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente e la salute della persona umana, le attività di verifica e vigilanza delle modalità di attuazione degli stessi*”;
- l’art.191 del d.lgs.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.:
  1. “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”;
  2. “[...] il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;
  3. “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
  4. “Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”.

### **Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

---

- lo schema di Ordinanza, trasmesso con nota prot.11888 del 23.3.2021 dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, riscontrata con i seguenti pareri, previsti dal comma 3 dell'art.191 del d.lgs.152/2006, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ai quali si fa espresso rinvio:
  - ARPA Sicilia, con nota prot.15454 del 25.3.2021 acquisita in pari data al prot. DRAR n.12325;
  - Assessorato della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – DASOE con nota prot.12596 del 25.3.2021 acquisita in pari data al prot DRAR n.12326;
  - ASP di Agrigento, con nota prot.53722 del 24.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12089;
  - ASP di Caltanissetta, con nota prot.11343 del 25.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12303;
  - ASP di Catania, con nota prot.111238/DP del 24.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12011;
  - ASP di Enna, con nota prot. 24569 del 25.03.2021 acquisita in pari data al prot. DRAR 12213;
  - ASP di Messina, con comunicazione a mezzo PEC del 24.03.2021 acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12004;
  - ASP di Palermo, con nota prot.636/DP del 24.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12077;
  - ASP di Ragusa, con nota prot.403/IAV del 25.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12177;
  - ASP di Siracusa, con nota prot.8436/PG del 24.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12041;
  - ASP di Trapani, con nota prot.37481 del 24.3.2021 acquisita in pari data al prot.DRAR n.12104.

#### **Considerato che:**

- l'emergenza da virus Covid-19 in atto nel mondo, il rapido evolversi della situazione epidemiologica, il veloce incremento sul territorio regionale dei casi, per cui, ad oggi, permangono casi di soggetti risultati positivi al tampone nonché in isolamento domiciliare fiduciario;
- a causa del costante incremento ad oggi verificatosi, v'è l'attuale rischio che il numero dei soggetti contagiati sia verosimilmente destinato ad incrementarsi;
- il notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid-19, sia nelle strutture sanitarie, sia nelle utenze domiciliari in cui soggiornano pazienti positivi, con i conseguenti rischi derivanti dalla carenza di idonei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento;
- il grave rischio di contatto, con materiali contaminati e con soggetti positivi, sia dei cittadini, nelle fasi di conferimento, sia dei lavoratori in tutte le ulteriori numerose fasi di raccolta, trattamento recupero e smaltimento del ciclo dei rifiuti; rischi aggravati dalla carenza di apposita formazione e dall'aumento del tasso di assenza dei lavoratori;
- le gravi criticità riscontrate in tutte le operazioni del ciclo di gestione dei rifiuti conseguenti alle operazioni di manipolazione di contenitori, sacchi e rifiuti, di trasporto e di trattamento in ciascuna delle fasi di: raccolta dei rifiuti nei comuni, trasporto con eventuale trasbordo, trattamenti negli impianti (selezione, triturazione, vagliatura, pressatura, carico e scarico dei rifiuti), ulteriori passaggi in altri impianti fra cui le discariche;
- le ulteriori criticità connesse alla riduzione, ovvero cessazione della domanda e dei ritiri dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento e di recupero con strozzature dei flussi in uscita, ingolfamento degli stoccaggi e, con retroazione, blocco dei conferimenti in ingresso; conseguente necessità di aumentare il 'polmone' degli stoccaggi e/o dei conferimenti in discarica;
- la rapida evoluzione del contagio del Covid-19 tra operatori del settore dei rifiuti, più esposti al contatto con materiali contaminati, può ulteriormente determinare, per quanto sopra esposto, gravi riduzioni o fermi parziali o totale nelle fasi di raccolta, conferimento e trattamento e, in particolare, fermi di diversi impianti;

**Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

---

- il sistema dei flussi dei rifiuti prodotti che rilevano agli effetti della presente ordinanza (quelli urbani, anche a rischio infettivo, e quelli speciali, sanitari), va trattato nell'effettivo contesto dell'impiantistica attualmente presente nel territorio siciliano, nel rispetto dei principi di autosufficienza, di prossimità e di specializzazione;
- al fine di scongiurare la crisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti rischi di carattere igienico-sanitario, si è valutato l'insieme di tutti i flussi - *input/output* - dei rifiuti, considerati rilevanti, per gli aspetti di cui trattasi, nell'attuale contesto siciliano;
- nelle more che il sistema si "normalizzi" con la realizzazione e avvio dei nuovi impianti pubblici programmati, l'attuale capacità impiantistica per il recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti - rinveniente dagli impianti alla data odierna autorizzati, realizzati e operativi - è obiettivamente limitata e rischia di esporre *a crisi* l'intero sistema regionale al verificarsi di qualsivoglia imprevisto, anche la mera chiusura temporanea di un singolo impianto, pubblico ovvero privato;
- le refluenze negative di criticità nella gestione dei flussi di rifiuto, proprie di alcune porzioni del territorio, rischiano di riverberarsi sull'intera Isola;
- l'attuale criticità del settore del trattamento e del recupero dei rifiuti urbani può determinare potenziale rischio dovuto al fermo di alcuni impianti di compostaggio, conseguente sia a provvedimenti delle autorità competenti, sia a temporanea carenza di impianti disponibili per le operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e percolati;
- effetti di retroazione potrebbero discendere dal fermo di taluni impianti posti a valle del processo di gestione del rifiuto (quali ad esempio, gli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle discariche o provenienti dagli impianti di recupero della frazione organica);
- potrebbe generarsi un eventuale effetto domino su tutte le fasi della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) connesso al fermo di parte dell'impiantistica intermedia;
- per effetto interattivo di tutte le diverse criticità sopra esposte, i Comuni non potrebbero più conferire, totalmente o parzialmente, i rifiuti urbani negli impianti e, a ritroso, non potrebbero più provvedere alla raccolta degli stessi, che così rimarrebbero accumulati sulle strade, con conseguenti gravi rischi igienico-sanitari, di incendio e di ordine pubblico;
- per mitigare lo scenario emergenziale sopra delineato occorre, da subito, promuovere, favorire e valorizzare ogni potenzialità impiantistica presente nel territorio regionale e instaurare un meccanismo di mutuo soccorso sull'intera scala regionale in modo che, al fermo parziale o totale di un impianto/attività, si possa sopperire ricorrendo al potenziamento di altri impianti/attività;
- nel territorio regionale sono in esercizio impianti di termodistruzione autorizzati allo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo che in ragione dell'evolversi della situazione si potrebbe verificare un aumento dei flussi e la conseguente possibilità di saturazione della capacità tecnica degli stessi impianti;
- le misure adottate con le Ordinanze n. 1/Rif del 27.3.2020 e n. 2/Rif del 25.9.2020 hanno permesso di disciplinare e coordinare il ciclo integrato dei rifiuti prodotti dalle utenze di tipo A, A1 e B, nonché di garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19;
- nell'attuale stato di carenza impiantistica su scala regionale di impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani, le azioni ordinarie di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vanno supportate con un insieme di misure straordinarie idonee a superare tale criticità durante la vigenza dello stato emergenziale dovuto al diffondersi del virus Covid-19;
- già le Ordinanze n.1/Rif del 27.3.2020 e n. 2/Rif del 25.9.2020 prevedono una intensa attività di controllo a carico del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché, come previsto all'art.5, comma 6 a carico di tutti gli Enti e Uffici competenti e/o coinvolti, e cioè Comuni, ARPA, ASP, Assessore Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Vigili del Fuoco,

### **Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

---

Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, SRR, che sono tenuti a vigilare, ciascuno per quanto di competenza, per la corretta attuazione di tutte le disposizioni dell'Ordinanza medesima e a svolgere i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cadenza almeno quindicinale;

- la richiamata attività di vigilanza e di controllo va ribadita, anche alla luce della Comunicazione ministeriale n.68081 del 02.09.2020 sopra richiamata, e rafforzata con la previsione di un ristretto arco temporale per l'effettivo esercizio del controllo sull'attività in deroga, da parte degli enti competenti a pena di responsabilità dirigenziale e disciplinare, in uno alle eventuali responsabilità contabili, civili e penali;
- occorre prevedere un meccanismo di immediata cessazione delle attività in deroga, ove il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti accerti che le stesse abbiano avuto e/o hanno refluenze negative sull'efficienza dei presidi ambientali;

**Ritenuto**, pertanto necessario e urgente, nella fase emergenziale in atto,

- salvaguardare l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti, messa a grave rischio, che costituisce servizio essenziale e di pubblica utilità;
- individuare ogni soluzione idonea a scongiurare qualsivoglia rischio conseguente a una eventuale paralisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti profili di danno ambientale e igienico-sanitario, nonché di ordine pubblico, che rischierebbero di aggiungersi all'attuale emergenza epidemiologica i cui sviluppi sono di difficile identificazione;
- mantenere e/o attivare iniziative di carattere straordinario, finalizzate a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, dando atto che l'adozione di tempestive iniziative di immediata attuazione, permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, altrimenti, conseguirebbero nello scenario emergenziale sopra delineato;
- mantenere le indicazioni operative per la raccolta e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, da svolgersi per limitare la diffusione del contagio, già introdotte dalla citata ordinanza 1/Rif del 27 marzo 2020 e reiterate con modifiche dalla ordinanza 2/Rif del 25 settembre 2020;
- precisare che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di non vanificare gli sforzi attuati nel corso degli anni dagli Enti Locali per l'organizzazione della raccolta differenziata, nei casi non contemplati dal presente provvedimento, il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà continuare a svolgersi secondo le modalità e frequenze già adottate in ciascun territorio comunale;
- procedere all'adozione di una Ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti - anche in deroga alle disposizioni vigenti - per garantire il regolare ciclo dei rifiuti, a tutela della salute di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed esposti ai rischi connessi alla manipolazione delle frazioni contaminate, garantendo, comunque, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid -19)*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art.191, comma 1 del d.lgs.152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, dalla data della presente Ordinanza, per mesi sei e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza così come dichiarato dai competenti Organi dello Stato, è disposta la reiteratione dell'Ordinanza n.2/Rif del 25.09.2020 mediante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti

### **Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

---

sul territorio della Regione Siciliana con l'obiettivo di garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.

2. L'ARPA, l'ASP, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, i Vigili del Fuoco, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi comunali, le SRR e i Comuni vigileranno per la corretta attuazione di tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.2/Rif del 25.09.2020 reiterate con il presente provvedimento e svolgeranno i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cadenza almeno quindicinale. Le comunicazioni sono, altresì, inviate alle Prefetture territorialmente competenti.
3. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla luce delle relazioni quindicinali pervenute, monitora gli effetti dell'ordinanza sull'ambiente e sulla salute, e con particolare attenzione agli impianti che hanno richiesto e/o usufruito delle deroghe. Ove il costante monitoraggio accerti che le attività in deroga abbiano avuto refluenze negative sull'efficienza dei presidi ambientali, il medesimo Dipartimento Regionale dovrà emanare apposito provvedimento di interruzione dell'attività in deroga e di riparazione degli eventuali effetti dannosi causati.

#### **Articolo 2**

*(Ulteriori misure straordinarie per la messa in sicurezza del sistema di gestione integrata dei rifiuti - deroghe)*

1. I gestori IPPC di impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti urbani non pericolosi devono consentire, con le procedure previste dal successivo comma, il conferimento e lo smaltimento in discarica degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati privi di possibili destinazioni alternative a condizione che detti scarti siano classificati come rifiuti non pericolosi.
2. I gestori IPPC, qualora il provvedimento autorizzativo dell'impianto preveda un limite di conferimento massimo giornaliero, in deroga allo stesso dovranno tempestivamente attivare la procedura della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 secondo le modalità previste all'art. 5 dell'Ordinanza n.2/Rif del 25.09.2020 in conformità alla circolare n. 22276 del 30.03.2020 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e recante “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni*”.
3. I termini per l'espressione dei pareri sulle SCIA di cui all'art.5 dell'Ordinanza n.02/Rif del 25.9.2020 sono estesi da due a cinque giorni lavorativi;

#### **Articolo 3**

*(Modifiche e integrazioni)*

1. La presente ordinanza sarà modificabile e/o integrabile nel corso della sua vigenza alla luce di diverse disposizioni relative allo stato di emergenza emanato dai competenti Organi dello Stato, dei dati che perverranno ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 8 dell'Ordinanza n.2/Rif del 25.9.2020, nonché delle correlate analisi che saranno effettuate, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in relazione al monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività in deroga consentite a far data dal 27.3.2020 e sino a tutto il periodo di vigenza della medesima.

#### **Articolo 4**

*(Pubblicità dell'Ordinanza)*

1. La comunicazione della presente Ordinanza con effetto di notifica:
  - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - a tutti i Comuni del territorio regionale;
  - alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
  - alle ASP di tutte le Province del territorio regionale;
  - alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana;
  - all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
  - al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;



**Ordinanza n. 1/Rif del 25 marzo 2021**

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera dell'Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 ex art.191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152*

---

- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
  - alle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione;
  - ai gestori impianti di incenerimento ditta Ecofarma Z.I. Carini, Gespi Augusta (SR);
  - ai Gestori IPPC Sicala Trasporti s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2 in Liquidazione, Impianti SRR ATO4 Caltanissetta Provincia Sud srl, SRR Ragusa Provincia, RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A., Ambiente e Tecnologia S.r.l., SOGEIR S.p.A., OIKOS S.p.A., Catanzaro Costruzioni srl., Raffineria di Gela.
2. La trasmissione della presente Ordinanza:
- al Ministero della Salute;
  - al Capo della Protezione Civile Nazionale;
  - all'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione;
  - alle Prefetture della Regione Siciliana;
  - a tutti gli assessorati regionali;
  - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sicilia;
  - al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute;
  - al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie - Osservatorio Epidemiologico;
  - a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente Ordinanza.
3. La pubblicazione sul sito *web* della Regione Siciliana, nonché nella sezione dedicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha in ogni caso valore di notifica legale.

**RENDE NOTO**

che, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Dirigente Generale  
Foti

L'Assessore  
Baglieri

**Il Presidente  
Musumeci**